

CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2023

CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE 2022

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, c. 115 – 119

D.L. 21/2022 art. 37, modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 c. 120-121

Contributi di solidarietà temporanei obbligatori per gli anni **2022 e 2023**
per attenuare gli effetti economici diretti derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica

CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE 2022

AMBITO SOGGETTIVO

Soggetti commerciali che esercitano nel territorio dello Stato (anche per il tramite di stabile organizzazione) una o più delle attività individuate dall'articolo 37 del DL 21/2022 ed indicate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/2023.

Le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2023

Il contributo è dovuto solo se il **volume d'affari** dell'anno **2021** deriva, per almeno il **75%**, dalle attività previste dalla norma.

CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2023

AMBITO SOGGETTIVO

Soggetti commerciali che esercitano nel territorio dello Stato (anche per il tramite di stabile organizzazione) una o più delle attività individuate dal comma 115 dell'articolo 1 della L. 197/2022 e indicate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/2023.

Se, nel periodo d'imposta **precedente** a quello in corso al **1° gennaio 2023** (periodo d'imposta 2022 per i soggetti solari), l'ammontare dei **ricavi conseguiti dalle sopra indicate attività** è pari ad **almeno il 75%** dell'**ammontare complessivo** annuo dei **ricavi** di cui all'articolo 85 del TUIR.

BASE IMPONIBILE

Incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal **1.10.2021 – 30.04.2022** vs saldo del periodo dal **1.10.2020 – 30.04.2021**

(Se l'incremento è superiore a € 5.000.000 e almeno pari al 10%, il contributo si applica nella misura del **25%**)

Non concorrono alla base imponibile:

le operazioni di **cessione** e di **acquisto** di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali

le **operazioni attive non soggette a IVA** per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972, **se e nella misura** in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente **non** rilevanti ai fini dell'IVA

Il contributo **NON** è deducibile né dall'IRES né dall'IRAP

BASE IMPONIBILE e AMMONTARE del CONTRIBUTO

Entro il **30/6/2023**¹ (anche per soggetti non solari) versamento in un'unica soluzione pari a:

$$\text{Contributo} = [C - (A+B)] * 50\%$$

dove:

A = Media del reddito (al lordo delle perdite pregresse e della deduzione ACE) per le annualità d'imposta **2018, 2019, 2020 e 2021**²;

B = A*10%

C = Reddito per l'anno d'imposta 2022.

Limite max del contributo: 25% del PN alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1/1/2022



Il contributo **NON** è deducibile né dall'IRES né dall'IRAP

Codici tributo per il versamento:

"2716" - Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

"1946" - Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - **INTERESSI**

"8946" - Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - **SANZIONE**

MODALITA' di VERSAMENTO o

di RECUPERO della MAGGIORE SOMMA VERSATA

Se, per effetto delle modifiche alla disciplina del contributo straordinario:

Maggior importo dovuto: versamento entro il **31.03.2023**

NON è rimessione nei termini

Minor importo dovuto: in **compensazione** orizzontale a partire dal **31.03.2023**

Possibilità di presentare **richiesta di RIMBORSO**

Con codice tributo **"2712"** - Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 - **RIDETERMINAZIONE**

¹ se approvazione del bilancio oltre i 120 giorni da chiusura esercizio, termine entro mese successivo a quello dell'approvazione (i.e termine ultimo: **31/7/2023**).

² nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero; negli altri casi la perdita di periodo rileva nel calcolo della media aritmetica.



Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Corporate Tax Practice
practices.communications@studiopirola.com